



Convenzione di Stage Formativo per il corso di Operatore Socio Sanitario

(art.3. quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

La *A.L.E.S.S. Don Milani- ETS*, con sede legale in Via Diana, 35 – 00175 Roma, C.F. 97199370582, P.IVA 06852621009 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Sig. Claudio Bosi in qualità di Presidente nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED]

E

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO

che oggetto della presente convenzione è consentire i tirocini formativi presso l'ASL di Viterbo ai progetti di Qualificazione di Operatore Socio Sanitario e Riqualificazione (Adest, Ota, Osa, Ausiliare sanitario) in Operatore Socio Sanitario (OSS) come da come da Deliberazione Regione Lazio n.439 02/07/2019 realizzati da A.L.E.S.S. Don Milani- ETS in regime di autofinanziamento con Autorizzazione della Regione Lazio n. G06758 del 18/05/2023.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito applicativo

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, n. 3 allievi contemporaneamente per le ore di tirocinio sanitario previste dai profili professionali di qualificazione e riqualificazione in O.S.S., gli allievi, per turno, in stage formativo su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della L. 196 del 1997.

Lo stage formativo, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro, qualora lo stagista fosse impegnato come lavoratore della struttura ospitante, lo svolgimento del tirocinio sarà obbligatoriamente fuori dal suo orario lavorativo.

Lo svolgimento dello stage formativo e di orientamento sarà seguito e verificato da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore qualificato, indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula, potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Articolo 3 – Progetto Formativo

Durante lo svolgimento dello stage formativo le attività di tirocinio si svolge secondo il Progetto Formativo individuale. Il Progetto Formativo deve contenere:

- a) Il nominativo del tirocinante;
- b) Il nominativo del tutor designato dal Soggetto Promotore e di quello designato dal Soggetto Ospitante;
- c) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del Soggetto Ospitante;
- d) Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e gli estremi identificativi della polizza di copertura per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia;
- e) Le aree (Medica, Chirurgica ettc.) di svolgimento del tirocinio;
- f) Le attività previste dal piano didattico;
- g) Le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- h) La tutela della riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 - Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore si impegna a:

- a) Predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell’Azienda che al tirocinante;
- b) Provvedere alla corretta ed inequivocabile identificazione dei tirocinanti mediante apposito tesserino di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa per tutta la durata del tirocinio;
- c) Fornire copia del progetto formativo al Soggetto Ospitante con largo anticipo rispetto all’inizio del periodo di tirocinio;
- d) Fornisce all’Ufficio Formazione e Tirocini i nominativi dei tirocinanti da inserire con largo anticipo prima dell’inizio del tirocinio;
- e) Fornisce ai tirocinanti le divise, le calzature e il cartellino di riconoscimento.

Articolo 5 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a) Accogliere presso le proprie strutture gli studenti del Corso di formazione di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), assicurando un fattivo affiancamento, finalizzato ad assicurare un’assistenza socio-sanitaria al paziente, curare l’igiene alla persona in ambiente domestico, sanitario e sociale e tenere i rapporti con i familiari dei pazienti e con il personale della struttura convenzionata;
- b) Realizzare il programma previsto dal Progetto Formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
- c) Compilare la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinante ed inviarla al Soggetto Promotore in seguito alla conclusione;
- d) Tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal tutor e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare a fine tirocinio al Soggetto Promotore;

Articolo 6 - Obblighi del Tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- a) Partecipare all’attività di tirocinio nei tempi e con le modalità previste nel progetto, per quanto concerne gli orari di frequenza dovrà attenersi a quanto concordato con il tutor del soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento interno e alle norme e alle procedure della Struttura Ospitante;
- b) Sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene prodotti, informazioni, processi produttivi ed ogni altra attività o caratteristica dell’azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;

c) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 7 - Assicurazione

Il soggetto promotore assicura il/gli stagisti/a contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, posizione di riferimento 90396923/10 nonché per la responsabilità civile presso la compagnia UNIPOL n. di polizza 1/64896/36/65/176952966. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione.

Il soggetto promotore assicura formazione specifica in materia di sicurezza (DGL 81/08 e ss.mm.ii.) sul posto del lavoro, come previsto dal piano didattico regionale in materia di Qualificazione e riqualificazione in OSS, per ogni tirocinante che presterà la sua opera presso le strutture che hanno sottoscritto la convenzione.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

Articolo 8 – Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Articolo 9 – Regolamenti Aziendali

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Articolo 10 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure per il conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie, che possano sorgere nell'adempimento di obblighi che non siano specificati nel presente Accordo in quanto resi necessari per un ottimale corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione o scioglimento dal presente accordo è competente in via esclusiva il foro di Viterbo.

Articolo 11 – Spese contrattuali e di registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma,

A.L.E.SS. Don Milani – ETS

Il Presidente

Sig. Claudio Bosi

Viterbo,

ASL di Viterbo

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni